

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione nella parte in cui si riferisce al carattere selettivo della misura.
 - A tal fine si afferma che la Commissione non fornisce alcuna indicazione che consenta di comprendere in modo chiaro e univoco perché la misura oggetto di indagine ha natura selettiva, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. In particolare, la Commissione non spiega se le centrali termoelettriche a carbone si trovino in una situazione di fatto e di diritto comparabile con quella delle altre centrali termoelettriche, e se, in caso di risposta affermativa, l'incentivo in questione possa favorire «talune imprese o talune produzioni», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto comparabile, tenuto conto dell'obiettivo perseguito dalla misura di cui trattasi.
2. Secondo motivo, basato, in via subordinata, sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in relazione alla natura selettiva della misura.
 - A tale proposito si afferma che la remunerazione concessa alle centrali termoelettriche a carbone al fine di continuare a sostenere gli investimenti non può in nessun modo avere carattere selettivo, poiché la remunerazione di cui trattasi si limita a porre in una situazione di parità di condizioni tutti gli investimenti consistenti posteriori al 1998, a prescindere dalla tecnologia e/o del fatto che le centrali in questione siano centrali a ciclo combinato o centrali a carbone, modulando, certo, l'importo della remunerazione in funzione della sua importanza.
 - In ogni caso, e anche supponendo che le conclusioni della Commissione nella decisione impugnata siano corrette, *quod non*, la ricorrente constata che, tenuto conto delle loro condizioni economiche e della loro situazione giuridica, le centrali a carbone non si trovavano in una situazione di fatto e di diritto comparabile con quella delle centrali che utilizzano un altro tipo di energia. Infatti, le centrali a carbone erano le uniche stabilite anteriormente al 1998 che sono state obbligate ad effettuare investimenti ingenti per poter continuare ad operare e che, senza la remunerazione in questione, sarebbero state costrette a chiudere, mettendo in pericolo la sicurezza delle forniture del sistema elettrico spagnolo.

Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Eagle IP/EUIPO — Consolidated Artists (LILLY e VIOLETTA)

(Causa T-336/18)

(2018/C 268/51)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eagle IP Ltd (La Valletta, Malta) (rappresentante: M. Müller, lawyer)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Consolidated Artists BV (Rotterdam, Paesi Bassi)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: la ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso di cui trattasi: domanda di marchio dell'Unione europea figurativo LILLY e VIOLETTA — Domanda di registrazione n. 12 723 086

Procedimento dinanzi all'EUIPO: opposizione

Decisione impugnata: decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 marzo 2018, procedimento R 1489/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;

— condannare l'altra parte alle spese sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 maggio 2018 — Enterprise Holdings/EUIPO (E PLUS)

(Causa T-339/18)

(2018/C 268/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Enterprise Holdings, Inc. (Saint Louis, Missouri, Stati Uniti) (rappresentante: D. Farnsworth, Solicitor)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo «E PLUS» — Domanda di registrazione n. 16 377 079

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 marzo 2018 nel procedimento R 2141/2017-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- accogliere la domanda di registrazione;
- condannare l'EUIPO alle proprie spese nonché a quelle sostenute dalla ricorrente.

Motivo invocato

— Violazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 1° giugno 2018 — BNP Paribas/BCE

(Causa T-345/18)

(2018/C 268/53)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: BNP Paribas (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi e M. Dalon, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea